



Prima Pagina	Scommesse Sportive	Scommesse Ippiche	eSport	Poker	Poker on line	Casinò	Casinò on line	Giochi on line	Totocalcio e Totogol	G				
Lotterie	Lotto	SuperEnalotto	WinForLife	VLT	Newslot	Bingo	Diritto	Personaggi	Politica	Eventi	Estero	Quote	Dati	Esercenti

Consiglio dei Ministri: via libera a nuovo decreto-legge su misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus. Nel testo anche chiusura di sale giochi, scommesse e bingo

25/03/2020 08:19



Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto prevede che, al fine di contenere

e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L'applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente. Tra le misure adottabili rientrano: la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati; la sospensione dell'attività, la limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone; la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro

Articoli recenti

Baretta (Sottosegr. MEF): "Governo ha già affrontato le conseguenze economiche del Coronavirus con i decreti del 9 e del 17 marzo"

La Nuova Zelanda riconosce gli eSports come sport ufficiale

A San Pier d'Isonzo (GO), pubblicato dal Comune l'elenco dei luoghi sensibili. Le slot devono tenersi a una distanza di almeno 500 metri

Emergenza Coronavirus e sport: le leghe e la federazione italiana al lavoro sul campionato. Olimpiadi rinviate al 2021, Spadafora (Min. Sport): "Saggia Decisione"

Coronavirus: Irlanda chiude tutti gli esercizi commerciali non essenziali, tra cui casinò e sale scommesse

Coronavirus, per la FdJ i ricavi subiranno un contraccolpo per 192 milioni di euro

Coronavirus, Casinò di Venezia anticipa il Fis e attiva la cassa integrazione per i dipendenti

Vincicasa, estrazione oggi di mercoledì 25 marzo 2020. I numeri estratti. Il VIDEO

Senato, Decreto Cura Italia: fissato per il 27 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti

Million Day, estrazione oggi di mercoledì 25 marzo 2020. I numeri estratti. Il VIDEO

autonomo; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente; l'obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale. Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l'adozione di tali misure, prevedendo che siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. È previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza. Le ordinanze ancora vigenti all'entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate. Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni). cdn/AGIMEG

 Mi piace 6

[Articolo precedente](#)
[Prossimo articolo](#)

Alexander Martin (ceo Planetwin365): "Le nostre sale tutte chiuse ma pienamente operativi online"

10eLotto ogni 5 minuti, estrazioni oggi di mercoledì 25 marzo 2020. I numeri estratti. Il VIDEO

Commenti: 0

 Ordina per


Aggiungi un commento...

 Plug-in Commenti di Facebook